

ESTRATTO  
della seduta del Consiglio Nazionale del PSI del 28 gennaio 2017

Il Consiglio nazionale del PSI, riunito a Roma in data 28 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del vigente Statuto,

**approva**

le seguenti norme per lo svolgimento del Congresso.

**Regolamento congressuale**  
**del Congresso straordinario del Partito Socialista Italiano dell'anno 2017**

**Art. 1**

**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Congresso nazionale del Partito Socialista Italiano, che avrà luogo a Roma nei giorni 18 e 19 marzo 2017.

**Art. 2**

**(Commissioni congressuali)**

1. La Commissione congressuale nazionale del Partito, composta da 3 rappresentanti per ogni mozione presentata, garantisce l'attuazione ed il rispetto delle prescrizioni dello Statuto e del regolamento congressuale.
2. La Commissione congressuale viene insediata dal Segretario Nazionale ed organizza i propri lavori nel rispetto del presente regolamento.
3. La Commissione congressuale nazionale nomina le Commissioni congressuali regionali che, a loro volta, provvedono alla nomina di quelle provinciali. Tali commissioni vengono insediate dai rispettivi Segretari.
4. Le deliberazioni della Commissione congressuale, ad ogni livello, sono assunte all'unanimità dei componenti, pena il deferimento della questione alla Commissione di livello superiore.
5. Ogni Commissione è convocata e presieduta da un Presidente, eletto nel proprio seno, che ne coordina le operazioni rappresentandone la volontà all'esterno.

**Art. 3**

**(Platea congressuale e delegati)**

1. La platea congressuale nazionale è composta da delegati eletti da ciascuna delle Federazioni provinciali, nel numero di delegati che sarà determinato dalla Commissione congressuale nazionale, secondo le norme e i principi che seguono.
2. Il numero complessivo dei delegati al congresso nazionale sarà determinato dal totale degli iscritti al Partito, in ragione di 1 (un) delegato ogni 30 (trenta) iscritti.
3. La Commissione congressuale nazionale provvede altresì alla ripartizione dei delegati per regione, suddivisi anche per Federazione provinciale, compilando apposita tabella da inviare alle Federazioni regionali e alle Commissioni regionali congressuali;

4. Partecipano al Congresso straordinario, con diritto di voto, gli iscritti al Partito nell'anno 2016 come risultante dal tesseramento approvato dalla Segreteria nazionale in data 19/01/2017.

5. Partecipano di diritto al Congresso nazionale:

- il Segretario Nazionale, i componenti della Segreteria nazionale,
- il Segretario nazionale FGS,
- un rappresentante per ciascuna federazione estera del Partito,
- i parlamentari,
- i consiglieri e gli assessori regionali,
- gli ex parlamentari,
- i sindaci,
- un rappresentante per ognuna delle fondazioni socialiste e dei Movimenti di area socialista, riconosciuti dal Partito .

6. Ogni Federazione provinciale provvede, entro e non oltre domenica 12 marzo 2017, all'elezione dei propri delegati mediante convocazione dell'Assemblea congressuale provinciale. Nella scelta dei delegati viene promosso il più ampio pluralismo, favorendo pari dignità di genere e di condizione.

#### **Art. 4**

##### ***(Mozioni congressuali e documenti integrativi)***

1. Le mozioni congressuali sono ammesse all'assise solo qualora ricevano la sottoscrizione di almeno il 15 % del numero dei componenti in carica del Consiglio nazionale.
2. Ogni mozione deve indicare il nome di un candidato alla Segreteria nazionale del Partito pena la nullità della mozione.
3. Le mozioni, corredate dei requisiti di cui ai commi precedenti, debbono essere presentate brevi manu entro e non oltre le ore 17,00 di venerdì 10 febbraio 2017, presso la Direzione nazionale del Partito, in Via Santa Caterina da Siena, n. 57, Roma.
4. Scaduto il termine temporale per la presentazione delle mozioni, le stesse vengono esaminate dal Presidente del Consiglio nazionale uscente sotto il profilo della loro regolarità formale e della completezza e sufficienza delle sottoscrizioni, per essere così ammesse al Congresso. Successivamente, vengono pubblicate sulle pagine del sito web del Partito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I documenti integrativi delle mozioni, che non contemplano la candidatura alla carica di Segretario Nazionale, possono essere presentati al Congresso nazionale solo se ricevono la sottoscrizione di almeno il 5% dei delegati al Congresso nazionale. Tali documenti sono atti di indirizzo svincolati dalle mozioni presentate; essi vengono discussi e votati; qualora approvati, divengono parte della mozione congressuale risultata vincente.
6. Ciascun delegato ha la facoltà di presentare ordini del giorno, intesi come atti di indirizzo, all'Ufficio di presidenza del Congresso e di illustrarlo registrandosi per intervenire durante i lavori, nei termini che saranno fissati dalla Presidenza stessa.

#### **Art. 5**

##### ***(Adempimenti preliminari e verifica poteri)***

1. Il Congresso nazionale è presieduto in apertura dal Segretario Nazionale uscente e successivamente da un Presidente appositamente individuato dall'assise su proposta del Segretario Nazionale, assieme ad un Ufficio di Presidenza.

2. All'insediamento del Congresso è nominata la Commissione verifica poteri.
3. Eventuali contestazioni anche inerenti la formazione delle deliberazioni della Commissione congressuale nazionale saranno esaminate e risolte dalla Commissione verifica poteri.
4. La stessa Commissione verifica poteri, predispone gli elenchi dei candidati e le proposte per l'elezione del Consiglio Nazionale; della Commissione Nazionale di Garanzia, e dei Revisori dei Conti. Ai sensi dello Statuto ripartisce i membri del Consiglio Nazionale spettanti a ciascuna delle Federazioni regionali sulla base delle indicazioni provenienti dai rispettivi segretari regionali.

## **Art. 6**

### ***(Elezione del Segretario e degli Organi)***

1. Il Congresso elegge il Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Commissione Nazionale di Garanzia e i Revisori dei conti.
2. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso al termine della discussione sulle mozioni e congiuntamente alla votazione delle stesse.
3. È eletto Segretario il candidato collegato alla mozione che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), dello Statuto.
4. Il Consiglio Nazionale è eletto nella composizione derivante dall'elenco proposto al Congresso, dopo l'elezione del Segretario Nazionale, quale risultante proporzionale delle mozioni presentate, integrato con gli elenchi indicati dai segretari regionali per le quote spettanti alle Federazioni regionali, ex art. 9, comma 1, dello Statuto.
5. La Commissione nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso nella composizione di 11 membri fissata dall'art. 30, comma 1 dello Statuto.
6. I Revisori dei conti sono eletti dal Congresso.

## **Art. 7**

### ***(Assemblee congressuali provinciali)***

1. Le Assemblee congressuali provinciali vengono convocate dai segretari provinciali, sentiti il Segretario regionale e le rispettive commissioni congressuali, ai soli fini dell'elezione dei delegati al Congresso nazionale.
2. Le Assemblee congressuali provinciali eleggono i delegati al Congresso nazionale sulla base del numero assegnato per singola Federazione provinciale. La ripartizione dei delegati tra le Federazioni provinciali di ciascuna regione è effettuata dalla Commissione congressuale regionale.
3. Le Assemblee congressuali provinciali si celebrano su convocazione fatta dal Segretario provinciale e indirizzata agli iscritti, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea congressuale, a mezzo comunicato stampa, email, sms, affissione manifesti. La comunicazione contiene indicazione della data e degli orari del dibattito congressuale e delle operazioni di voto, nonché indicazione delle modalità di consultazione delle mozioni congressuali presentate al Congresso nazionale.
4. Le Assemblee congressuali provinciali dovranno essere celebrate entro domenica 12 marzo 2017.
5. Assume la presidenza delle Assemblee congressuali provinciali il Segretario della Federazione provinciale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.
6. Nelle Federazioni provinciali dove il numero di iscritti è superiore a 500 la Commissione congressuale regionale, in accordo con la Commissione congressuale provinciale, può

predisporre la convocazione di più assemblee territoriali al fine di garantire la più ampia partecipazione degli iscritti ripartendo di conseguenza i delegati secondo il criterio di cui al precedente art. 3, comma 1.

7. Nelle Assemblee congressuali provinciali possono essere presentati, discussi e posti in votazione documenti che afferiscano a questioni di carattere locale. Tali documenti non comportano l'attribuzione di delegati e vengono votati a scrutinio palese.

#### **Art. 8**

##### ***(Modalità e quorum di votazione)***

1. Il voto sulle mozioni di cui al precedente art. 4, viene espresso, ad ogni livello, a scrutinio palese.

2. Ogni mozione, recante la candidatura di un Segretario Nazionale, è associata ad una lista di candidati provinciali alla carica di delegati nazionali, comunicati all'assemblea provinciale dai presentatori delle mozioni nazionali. I risultati delle votazioni sulle singole mozioni comportano l'elezione al Congresso nazionale dei delegati presenti nella rispettiva mozione, con metodo proporzionale, sino a concorrenza del relativo numero e secondo l'ordine di presentazione in lista.

3. Qualora il Congresso si svolga su un'unica mozione, su richiesta del 10% dei presenti all'assemblea, si procede all'elezione a scrutinio segreto dei delegati con un massimo di preferenze da esprimere dei 2/3.

#### **Art. 9**

##### ***(Verbali congressuali)***

1. I verbali di ciascuna Assemblea congressuale, firmati dai relativi Presidente e Segretario, sono trasmessi alla Commissione congressuale di livello superiore entro il giorno successivo alla conclusione delle assise.

2. Il verbale deve contenere un riepilogo sintetico del dibattito, il risultato delle votazioni, nonché l'elenco dei delegati eletti, ripartiti per mozione (ove ne siano presenti più di una).

#### **Art. 10**

##### ***(Congressi delle articolazioni territoriali del Partito)***

1. I Congressi sezionali, provinciali e regionali per l'elezione dei nuovi organismi si svolgeranno dopo la celebrazione del Congresso nazionale e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2017, salvo deroghe motivate da parte della Segreteria nazionale.

2. Le Federazioni Regionali e Provinciali, nonché le Sezioni territoriali, eleggeranno nuovi organismi anche laddove quelli in carica non risultino ancora scaduti.

3. Allo svolgimento dei Congressi Regionali, Provinciali e territoriali saranno applicati i principi stabiliti per il Congresso nazionale, integrati da norme esplicative predisposte dalla Segreteria nazionale.

#### **Art. 11**

##### ***(Comunicazioni)***

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento saranno eseguite a mezzo posta elettronica, agli indirizzi di posta elettronica della Segreteria Nazionale e della Commissione Congressuale del Partito qui di seguito indicati:

Segreteria nazionale: \_\_\_\_\_;

Commissione Nazionale Congressuale: \_\_\_\_\_;

nonchè agli indirizzi di posta elettronica che le articolazioni territoriali del Partito hanno comunicato o comunicheranno alla Segreteria Nazionale e alla costituenda Commissione congressuale nazionale.

**Art. 12**

***(Rinvii)***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le compatibili norme all'uopo adottate dalla Commissione congressuale nazionale con apposite deliberazioni.

**Art. 13**

***(Approvazione ed entrata in vigore)***

1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio nazionale mediante deliberazione a maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Partito.

Firmato il Presidente del Consiglio Nazionale  
Sen. Carlo Vizzini